Mediazione e conflitti.
Quando il d. lgs. 28/2010 non è tutto...

Andrea Buti

La mediazione in Italia è partita con il piede sbagliato, almeno stando alle critiche - forse non del tutto "neutrali" - di una parte dell'avvocatura.

Che il d. lgs 28/2010 non sia la legge ideale è un fatto; che molti aspetti vadano cambiati anche.

Ma nel frattempo?

Se le modifiche non avvenissero?

Bisognerebbe davvero buttare il bambino (la mediazione) con l'acqua sporca (il d. lgs. 28)?

La mediazione, al di là delle critiche alla legge, è un fenomeno assai più complesso e serio, di quanto possa sembrare leggendo il d. lgs. 28.

L'Università di Firenze nel 1996, ad esempio, ha costituito Il Centro di Documentazione "***L'altro diritto***", presso il Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto.

Un breve passaggio della presentazione (http://www.altrodiritto.unifi.it/chisiamo/index.htm) spiega molto bene l'approccio e la filosofia seguiti: "*L'idea di creare il centro nasce anzitutto dalla convinzione che manca nelle nostre Facoltà di giurisprudenza un contatto vivo con quello che Roscoe Pound chiamava* ***law in action*** *per distinguerlo e in qualche modo opporlo al* ***law in books****. Il 'diritto dei libri' consiste in imponenti apparati di norme scritte che pretendono di essere obbedite: dalla Costituzione ai Codici, alle centinaia di migliaia di leggi ordinarie, di regolamenti esecutivi, di circolari ministeriali, di atti normativi locali, di direttive internazionali. Ma accanto ad esso esiste un altro diritto: è il 'diritto in azione' e cioè il fitto reticolo di transazioni sociali attraverso le quali i principi e le regole del diritto divengono disciplina effettiva di singoli casi concreti.*

L'Università di Chieti-Pescara ha creato un Laboratorio di Mediazione Sociale, un "*percorso formativo intende consentire, a partire dalla conoscenza dei principali modelli di descrizione, spiegazione e superamento del conflitto, la sperimentazione di itinerari analoghi a quelli che il mediatore esperto potrà condurre con i gruppi sociali. Particolare attenzione sarà posta al modello relazionale della mediazione di comunità, con la sua dimensione formativa personale, l'etica del legame,* ***l'equiprossimità*** *come espressione dell'identità e mantenimento dell' appartenenza dei partecipanti*" (http://portal.unich.it/unichieti/appmanager/unich/ateneo?_nfpb=true&_pageLabel=books_desktop%20ateneo_PaginaContenutoDetail_page&path=/BEA%20Repository/158085).

Di esempi se ne potrebbero fare molti altri; l'importante è iniziare a riflettere sul fatto che il **conflitto non è una fattispecie giuridica.**

Mentre la **mediazione** è uno dei pochi strumenti davvero efficaci per risolvere il **conflitto.**

Ma sul punto la legge tace ed è difficile dire se sia un bene o un male: anche se, in un'ottica pragmatica che talvolta manca ad alcuni giuristi, l'interrogativo potrebbe apparire..superfluo.

Deve essere necessariamente la legge ad *insegnare* tutto?

La mediazione esiste, in una qualche forma, da sempre nelle comunità umane: ora, che il terzo neutrale (meglio equiprossimo) si chiami mediatore, conciliatore, sensale o paciere; che sia il sindaco, il farmacista o il maresciallo dei carabinieri, poco importa. Quel che rileva è che sia in grado di contemperare le diverse esigenze di chi a lui si è rivolto, stemperando le negatività ed agevolando un accordo.

Dov'è la novità, allora? Si potrebbe dire..

Beh, considerato che negli ultimi 40 anni di conflitti si sono occupati anche personaggi del calibro di John Nash, matematico e premio Nobel forse ci sarebbe di che riflettere.

Se poi si pensa che anche un altro Nobel, Thomas Schelling ha ricevuto il premio "*per aver fatto avanzare la nostra comprensione del conflitto e della cooperazione tramite la Teoria dei giochi*" (la stessa teoria cui ha aveva lavorato lo stesso Nash molti anni prima n.d.r.), c'è da cominciare a pensare che il **conflitto** meriti di essere **compreso** e **studiato.**

Magari a questo punto anche l'attività di **negoziazione**, della quale alcuni avvocati si sentono esperti, meriterebbe maggiore attenzione, considerato che è **alla base della mediazione**.

Senza pensare ai risvolti psicologici.

Anche se la legge non lo dice...

Accesso abusivo a sistema informatico
(di)sorientamento in Cassazione...

Andrea Buti

L'art. 615 *ter* codice penale prevede:

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

L'interpretazione ruota intorno a tre concetti-base:

- il fatto che esista una protezione
- il fatto che l'accesso sia abusivo
- il fatto che vi sia una volontà contraria all'accesso

Protezione. Per quanto concerne il primo requisito la giurisprudenza è costantemente orientata nel ritenere che il reato sussista solo se c'è un qualsiasi sistema di sicurezza o autenticazione che, per quanto debole o semplice, sia in grado di dimostrare la volontà di chi detiene o gestisce il sistema informatico diretta a consentire solo accessi selezionati: ciò permette, quindi, di distinguere tra una risorsa privata e una risorsa pubblica. Così l'accesso ad una cartella di documenti condivisi, ad un sito web o, anche, ad una una rete wi-fi, non protetti nemmeno da una password, non integra il reato in esame. (Trib. Milano Sez. III Sent., 19/03/2007). Si segnala anche che le misure di protezione possono anche essere fisiche-organizzative e non debbono essere solo logico-informatiche (Cass. pen. Sez. V, 07/11/2000, n. 12732).

Volontà contraria. L'elemento che permette di discernere tra pubblico e privato è dato dall'esercizio del cd. ius excludendi da parte chi sia titolato a ciò: attenzione, però al paragone con il domicilio fisico (un'abitazione o un ufficio).

L'art. 614 c.p., infatti, prevede:

Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

Ammesso e non concesso che sia corretto procedere con il paragone domicilio-fisico/domicilio-informatico, considerando che il primo è inteso come "persona-ambiente" che gode di riconoscimento costituzionale, mentre il secondo potrebbe non avere sempre tale riconoscimento, si può considerare quanto segue.

La legge non fa differenza tra abitazione con la porta aperta o chiusa e quindi alla maggiore o minore facilità dell'accesso: ciò che rileva è, infatti – come detto – la volontà del proprietario di voler inibire l'ingresso, anche se non ha inchiavato la porta.

La regola infatti è:

- "*non si entra in casa altrui se non si è invitati*"

e non

- "*si può entrare in casa altrui se la porta non è inchiavata*"

La presenza o meno della password o di altri sistemi di sicurezza, è l'elemento che permette di comprendere se si sia in presenza di un "ambiente privato – domicilio – informatico" o ad un "ambiente pubblico – una piazza – informatico".

La password, in altre parole, non svolge la funzione della porta, ma quella di identificare un luogo "riservato".

Abuso. Continuando il parallelo tra il 615 ter c.p. e il 614 c.p., l'introdursi "abusivamente" previsto nella prima norma, pare corrispondere all'introdursi "clandestinamente o con l'inganno" nella seconda.

La questione quindi non riguarda più la volontà o meno di escludere qualcuno dall'ingresso, ma quella dell'eventuale elusione dei presidi di sicurezza. Ed il problema risiede essenzialmente in questo: se la legittima conoscenza della password o uso di altre credenziali d'accesso escluda sempre il reato. Il che equivale a dire che commette il reato solo chi "cracka" o sottrae la password.

L'orientamento della giurisprudenza non è affatto univoco, con riferimento all'elemento relativo all'abuso; anzi la Cassazione recentemente ha espresso posizioni contrastanti, riassunte nella tabella che segue:

Condanna	Assoluzione
Sez. V Sent., 10/12/2009, n. 2987 Sez. V Sent., 13/02/2009, n. 18006 Sez. V Sent., 30/09/2008, n. 1727 Sez. V Sent., 08/07/2008, n. 37322	Sez. VI, 25/06/2009, n. 40078 Sez. V Sent., 29/05/2008, n. 26797 Sez. VI Sent., 08/10/2008, n. 39290, Sez. V Sent., 20/12/2007, n. 2534

Telefonia
Linea ..pulita.. a fondo..!

Francesca Scardaoni

Come effettuare il passaggio di un cliente da un gestore all'altro?

Come permettere il rientro di un vecchio utente affezionato nella precedente compagnia telefonica?

Tutto è possibile in tempi rapidi, veloci, sicuri e soprattutto gratuiti!

Perché, allora, spesso non accade, o comunque non così facilmente????

Eppure per legge tutta la procedura cd. di **migrazione** si dovrebbe compiere in soli 5 giorni!

Di fatto, non dovrebbe verificarsi alcun disservizio se l'operatore che cede la linea telefonica – cd. "*donating*" – si adoperasse per "donarla" in maniera corretta all'**ULL** (un centro gestito dalle aziende di telecomunicazioni e dall'Antitrust , con sede a Roma, che riceve le linee telefoniche cedute le trasforma con un'operazione di reset, prima di smistarle nella banca dati del nuovo gestore prescelto).

Se si verifica un disservizio, talvolta ciò è dovuto al fatto che la linea non è stata resettata correttamente perché in realtà, ancor prima, il canale che l'ha ceduta non era stato pulito…. in gergo telefonico "LA LINEA NON E' PULITA " a fondo!

L'utente, ignaro di tutto, a chi si dovrà rivolgere per ottenere ristoro del disservizio, dei contatti persi e di tutti gli altri disagi nel frattempo subiti? All'ufficio ULL che non ha trasformato e smistato il suo numero telefonico correttamente, al vecchio gestore che "non ha pulito la linea a fondo" o al nuovo gestore che non si è adoperato adeguatamente una volta accettato il numero del nuovo cliente? Ossia, di chi è la colpa? E se si va in giudizio che si ottiene?

Ogni giorno l'ULL controlla dai 2000 ai 2500 passaggi di migrazione telefonica; purtroppo non si possono prevenire tali disagi né è facile individuare l'esatto comportamento che ha procurato il danno e quindi, il nesso di causalità.

Nel caso, allora, in cui si lamenti una tale situazione, è possibile trovare un ascolto per una soluzione al CoReCom che non è la sede per ottenere non proprio un risarcimento, ma una forma di indennizzo..

E-commerce
Linee guida delle norme fiscali

Tiziana Capone

Quando si inizia un'attività di commercio elettronico, uno degli aspetti fondamentali da tener presente è quello della fiscalità (tassazione diretta e indiretta, oneri doganali).
L'e-commerce per sua natura non ha confini e tale sua caratteristica genera rischi sia per il contribuente che per le Amministrazioni fiscali.
In particolare, le Amministrazioni finanziarie devono trovare il giusto equilibrio tra le esigenze di controllo e tassazione con l'esigenza di non frenare lo sviluppo del commercio elettronico.
A tale proposito, sono state stilate le seguenti linee guida in materia di tassazione del commercio elettronico generalmente accettati:

1. NON INTRODURRE UNA DIVERSA TASSAZIONE, MA ADATTARSI IL PIU' POSSIBILE ALLE FORME GIA' ESISTENTI;
2. EVITARE L'INTRODUZIONE DI UNA NUOVA TASSA;
3. L'APPLICAZIONE DELLE TASSE SUI CONSUMI (es.IVA) DEVE ESSERE SEMPRE BASATA SUL PRINCIPIO DEL LUOGO DI CONSUMO;
4. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE FRA I PAESI;
5. PRINCIPIO DI NEUTRALITA' FISCALE TRA I DIVERSI STATI;
6. OMOGENEITA' DI IMPOSIZIONE TRA LE VARIE FORME DI COMMERCIO ELETTRONICO E TRA COMMERCIO ELETTRONICO E COMMERCIO DI TIPO TRADIZIONALE;
7. L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DEVE ESSERE TECNOLOGICAMENTE EVOLUTA, PER GARANTIRE UN MIGLIORE SERVIZIO AL CONTRIBUENTE E RIMANERE AL PASSO CON LO SVILUPPO DEL SETTORE;
8. LE REGOLE FISCALI DEL SETTORE DEVONO ESSERE FACILMENTE CONOSCIBILI DA TUTTI GLI OPERATORI;
9. EVITARE IL RISCHIO DI DOPPIE IMPOSIZIONI O ESENZIONI;
10. FACILE ADATTABILITA' DEL SISTEMA FISCALE AI CAMBIAMENTI DEL SETTORE.
11. TUTTE LE OPERAZIONI CHE SI CONCLUDONO ON-LINE RIENTRANO NELLA CATEGORIA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI, PERTANTO NON RILEVANO DAL PUNTO DI VISTA DOGANALE.
12. NON COSTITUISCONO STABILE ORGANIZZAZIONE NE' UN SITO WEB NE' UN PROVIDER, MENTRE SI CONSIDERA STABILE ORGANIZZAZIONE IL SERVER CHE COSTITUISCE ELEMENTO ESSENZIALE DELL'ATTIVITA' D'AZIENDA;
13. SEMPLIFICARE LE FORMALITA' FISCALI (es. ammissibilità della fatturazione elettronica)

Tali regole sono il frutto di varie conferenze organizzate dall'OCSE a partire dal 1996, sul trattamento tributario delle operazioni commerciali on-line, a cui hanno fatto seguito la direttiva comunitaria 2000/31/Ce e la Comunicazione della Commissione europea COM (98) 374 "*Commercio elettronico e tassazione indiretta*".

Tecnologie e cyberbullismo.
Rischi e rimedi

Monia Fabiani

Oggi il fenomeno del bullismo è molto diffuso nelle scuole, ma anche in rete. È stato, pertanto, proposto il termine cyberbullismo per denominare proprio gli "atti di bullismo e di molestia effettuati tramite mezzi elettronici come l'e-mail, la messaggeria istantanea, i blog, i telefoni cellulari, i cercapersone e/o i siti web" eseguiti persistentemente da una persona singola o da un gruppo con il deliberato obiettivo di far male o danneggiare un'altra persona, che non può facilmente difendersi.
Alcuni studiosi anglofoni sono soliti distinguere il cyberbullying (cyberbullismo), che avviene tra minorenni, dal cyberharassment (cybermolestia), che avviene, invece, tra adulti o tra un adulto e un minorenne. Tuttavia, nell'uso corrente, il termine cyberbullismo viene utilizzato indifferentemente dall'età delle persone coinvolte.

Per capire meglio di cosa stiamo parlando, è possibile distinguere diverse categorie del fenomeno.
Il **flaming** (ossia la battaglia verbale online) è una forma atipica di cyberbullismo, in quanto i messaggi online violenti e volgari sono inviati da due contendenti che hanno lo stesso potere e che si affrontano "ad armi pari", per una durata temporale delimitata dall'attività online condivisa.
L'**harassment** (dall'inglese "molestia") consiste in messaggi insultanti e volgari che vengono inviati ripetutamente nel tempo, attraverso l'uso di email, sms, mms, pubblicazioni moleste su blog, spyware per controllare i movimenti online della vittima, telefonate mute.
Il **cyberstalking** (o cyber-persecuzione) si verifica quando le molestie divengono particolarmente insistenti ed intimidatorie cosicché la vittima inizia a temere per la propria incolumità fisica.
La **denigrazione**, a differenza di quanto avviene nel cyberstalking, può concretizzarsi in una sola azione, capace però di generare effetti denigratori per la reputazione della vittima. Ad esempio la pubblicazione all'interno di comunità virtuali, forum, messaggistica immediata, blog o siti web di "pettegolezzi" e commenti crudeli, calunniosi, offensivi, denigratori.
L'**impersonation** (ossia la sostituzione di persona) consiste nella violazione dell'account di un'altra persona (ottenendo consensualmente la password o riuscendo ad individuarla) al fine di farsi passare per questa ed inviare messaggi ingiuriosi, che screditino o creino problemi alla persona stessa.
L'**esclusione** consiste nell'estromissione intenzionale di una persona da un gruppo online (una "lista di amici"), da una chat, da un game interattivo o da altre attività online, esclusivamente al fine di ferirla.
Inoltre è possibile che, successivamente ad un periodo di apparente amicizia nel quale si viene in possesso di informazioni riservate sul conto della futura vittima, il cyberbullo pubblichi su un blog o diffonda attraverso email, senza alcuna autorizzazione, le confidenze spontanee (outing) o le fotografie riservate e intime oppure solleciti l'amico a condividere online segreti e/o informazioni imbarazzanti su se stesso o su qualcun altro (trickery) per poi diffonderli ad altri utenti della rete. (*continua* su www.dirittomoderno.it)

Il Centro
Formazione e informazione

Il Centro è accreditato come ente di formazione presso la Regione Marche (con decreto n. 20/FSE-06 del 22.1.2007) e presso Fondo Professioni. Quest'ultimo è un Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua negli studi professionali e nelle aziende collegate, riconosciuto dal Ministero del Lavoro con decreto 408/03 del 29 dicembre 2003. Fondoprofessioni promuove e finanzia piani/progetti formativi aziendali, territoriali, settoriali ed individuali, finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle competenze delle/dei lavoratrici/lavoratori, per rispondere in maniera adeguata alle esigenze formative degli studi forensi (fonte www.fondoprofessioni.it). Lo studio committente contribuisce con il costo del lavoro, senza sopportare - normalmente - altre spese.

La struttura è nata dall'idea di rispondere alle esigenze dei professionisti, dell'impresa, ma anche della pubblica amministrazione, fornendo strumenti per innovare e migliorare, direttamente o indirettamente, la gestione delle conoscenze in settori contigui che spaziano da quello legale a quello tecnico, supportando le risorse umane ed ottimizzando quelle economiche. Le peculiarità dell'*information society* suggeriscono competenze specifiche in aree ristrette, al fine di individuare prontamente l'Informazione rilevante, trasferire capacità, elaborare e costruire Soluzioni efficienti per nuove abilità. In un mondo in continua e rapida evoluzione - come insegna Darwin - la specie che sopravvive non è quella più forte, ma quella che si adegua più rapidamente ai cambiamenti. Il capitale intellettuale è, oggi, uno dei principali fattori di sviluppo nell'economia moderna. Per questo il Centro progetta, coordina ed organizza Percorsi Formativi, contraddistinti da un approccio pragmatico, garantito da una didattica non solo teorica, ma anche e soprattutto pratica, calata nelle stesse realtà in cui le capacità acquisite potranno essere prontamente impiegate.

Il Centro opera in regime di convenzione con l'Università degli Studi di Camerino: gli articoli e le segnalazioni presenti in questa rivista, sono il frutto della collaborazione svolta con laureati presso la stessa Università coinvolti nel progetto FiXO ("Formazione e Innovazione per l'Occupazione"). Si tratta di un programma nazionale promosso e sostenuto dalla Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e realizzato con collaborazione di ItaliaLavoro.

Ulteriori materiali, articoli, video e *case studies* sono disponibili all'indirizzo **www.dirittomoderno.it**

Per collaborazioni, informazioni o pubblicità su questa rivista è possibile inviare un messaggio email all'indirizzo info@serviziprofessionali.org

Diritto elettronico

- dematerializzazione
- documento informatico
- email e posta elettronica certificata
- e-government
- firme elettroniche
- privacy

Gestione conflitti

- adr
- comunicazione
- conciliazione
- mediazione
- negoziazione

Eventi

30 giugno 2010 Roma
La riforma spiegata dagli esperti. La nuova disciplina della mediazione in attuazione del D. Lgs. n. 28/2010 e il ruolo dell'avvocato
http://www.mondoadr.it/cms/?p=2277

1-4 luglio 2010 San Sepolcro
"Seminario esperienziale: uscire dalla tendenza a ricreare conflitti infantili
http://www.serscounselling.it/seminario-sers-1-4-luglio-conflitti-infantili.htm

Rivista bimestrale di informazione curata e di proprietà del Centro Servizi Professionali s.r.l. iscritta al n. 1 del Registro delle pubblicazioni periodiche del Tribunale di Camerino con provvedimento del 11.10.2006.
Iscritta al R.O.C. al n. 17891
Direttore Responsabile Desy D'Addario
P.IVA 01533820435
www.serviziprofessionali.org
Tel. 0737636309 - Fax 0737630395
Via Pallotta, 15 - 62032 Camerino (MC)

NewLogic
Via del Cinema Italiano, 12 - 45030 Occhiobello (RO)
Tel. (+39) 0425.762344 -rovigo@newlogic.it - www.newlogic.it
Test di vulnerabilità, messa in sicurezza reti, privacy *assessment*.

dal 1994 www.adlerlibri.com
adlerlibri

Stampato nel mese di luglio del 2010 in Camerino. Stampa a colori La Nuova Stampa Camerino - Stampa in B/N Agenzia H2 Camerino